



# **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

## **DELIBERA DEL PRESIDENTE**

N. 20 / 2026

26/02/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI ISCRITTI AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA- APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE. FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.

Il giorno 26.02.2026 alle ore 11.05 e seguenti, il Presidente Dott. Michelangelo Giansiracusa, in video collegamento (tramite piattaforma Go.To), assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella in video collegamento (tramite piattaforma Go.To)

## SETTORE XI - AFFARI LEGALI

### Servizio Contenzioso

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 346 / 2026

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI ISCRITTI AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE. FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.**

#### IL CAPO SETTORE

**Premesso che** in data 10/03/2016 è stato notificato il ricorso iscritto al n. 488/2016 R.G. reso dal Tar di Catania promosso dai Sigg.ri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] con il quale hanno chiesto la condanna del Libero Consorzio Comunale di Siracusa al risarcimento dei danni conseguenti per l'illegittima occupazione del terreno di loro proprietà per la costruzione dell'Istituto Tecnico Industriale di Palazzolo Acreide;

**Vista** la Sentenza n. 1438/2019 resa dal Tar di Catania con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è stato ritenuto responsabile dell'occupazione del terreno di proprietà dei Sigg. [REDACTED], definire la conclusione del procedimento nei modi ivi precisati;

**Che** il Tar ha sancito che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha una triplice alternativa:

- 1) può fare ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con i proprietari dei terreni;
- 2) dovrebbe restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato;
- 3) in alternativa, deve provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42bis con effetto *ex nunc* e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. attraverso l'adozione del decreto di acquisizione, ex art. 42-bis T.U. espropriazioni, col riconoscimento di:
- 4) un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale, dimezzato al 50%;
- 5) il risarcimento per l'occupazione illegittima, da computare con decorrenza 10 marzo 2011, nella misura dell'interesse del 5% sul valore venale dello stesso, sino al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, anch'esso dimezzato al 50%;

**Che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 22/12/2021, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha optato per il mantenimento dell'opera, essendo già stata realizzato sul terreno un istituto scolastico e ha disposto l'acquisizione sanante del terreno e calcolato il valore dello stesso in complessivi euro 314.301,00, depositando alla Cassa Depositi e Prestiti le relative indennità risarcitorie per la complessiva somma di euro 189.246,46 detratta la somma di euro 125.054,00 riconosciuta dalla sentenza di TAR Catania, recante n. 4041, emessa in data 9.12.2024 in seno al giudizio n. 1090/2020 REG. RIC., come già corrisposta in sede di occupazione d'urgenza;

**Che** la complessiva somma di euro 189.246,46 è stata pagata come segue:

- un terzo al sig. [REDACTED] con bonifico del 24.04.2024 eseguito dalla Ragioneria di Stato di Palermo in esecuzione del pagamento disposto con ordinativo n. 376471 del 09/04/2024;
- un terzo al sig. [REDACTED] con bonifico del 24.4.24 eseguito dalla Ragioneria di Stato di Palermo in esecuzione del pagamento disposto con ordinativo n. 376471 del 09/04/2024;

- un terzo al sig. [REDACTED], tuttavia oggetto di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973 del 29.05.2024, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa cod. fisc. 13756881002;

**Che** avverso la determinazione del valore del terreno è stata presentata opposizione alla stima sia dinanzi al Giudice amministrativo (Tar Catania) che dinanzi a quello ordinario (Corte di Appello di Catania) ove veniva richiesto un risarcimento complessivo di euro 7.286.250,00, oltre relativi accessori;

**Che** il giudizio dinanzi al Giudice amministrativo si è concluso con sentenze n. 7/2024 e n. 4041/2024 con le quali il Tar ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione *“per quanto attiene ai profili della decisione portata in ottemperanza che contemplino disposizioni “derogatorie” rispetto alla disciplina di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001”*, riservando alla *“Corte di Appello quale giudice ordinario la determinazione del valore monetario delle aree fatte oggetto di acquisizione sanante in forza della predetta delibera n. 14 del 22/12/2021, ciò al fine di determinare le indennità di cui all’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001”*;

**Che** i sigg.ri [REDACTED] hanno quindi presentato un ricorso per riassunzione della prima opposizione dinanzi alla Corte di Appello di Catania, notificato il 22 aprile 2024, e nel contempo un nuovo ricorso di riproposizione dell’opposizione alla stima, notificato il 19 aprile 2024;

**Che** quest’ultimo ricorso, distinto col n. 456/24 R.G. è stato riunito al primo ricorso di opposizione alla stima n. 173/22 e la Corte di Appello di Catania, nei due giudizi riuniti, ha nominato CTU l’ing. Alessandro Paternò Raddusa con l’incarico di determinare le indennità dovute ai ricorrenti ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

**Che** il CTU ha determinato in euro 583.069,10 il valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante a cui ha aggiunto il valore del danno non patrimoniale e quello da occupazione illegittima e così complessivamente euro 768.922,37, da cui detrarre la somma di euro 314.301,00, determinata dall’Ente;

**Che** i sigg.ri [REDACTED] ritengono inesatta la valutazione del valore venale del terreno determinato in €/mq 47.00, tuttavia si sono dichiarati disponibile a chiudere bonariamente la controversia;

**Che** il Libero Consorzio Comunale di Siracusa da parte sua, ritiene che la somma determinata con la deliberazione di acquisizione sanante n. 14/2021 sia congrua e rispecchi il valore di mercato del terreno espropriato.

**Che** i sigg.ri [REDACTED], sulla base del valore del terreno determinato dal CTU ritengono di essere creditori della complessiva somma di euro € 805.198,60, aggiornata alla data del 17.11.2025, tuttavia hanno manifestato la volontà di transigere i due giudizi riuniti;

**Che** su tale richiesta di transazione è stato acquisito il parere favorevole dell’avv. Salvatore Bianca difensore dell’Ente;

**Considerato** che, pur avendo contestato tale somma per come è stata calcolata, le parti hanno concordemente ritenuto di transigere entrambi i giudizi riuniti per la complessiva somma di euro 488.000,00, di cui 450.000,00 per sorte capitale ed accessori oltre 38.000,00 a titolo di contributo per spese legali e che la predetta somma complessiva di euro 488.000,00 comprese pure le spese di registrazione della sentenza ed ogni altro accessorio (interessi legali, spese del CTU, IVA se dovuta, e qualsiasi altra spesa) potrebbe essere pagata entro il 10 aprile 2026.

**Che**, a tal fine è stato predisposto uno schema di transazione condiviso e la cui firma è stata rinviata all’adozione della deliberazione di transazione;

**Preso atto** che sussistono ragioni di opportunità e convenienza di transigere i due giudizi iscritti ai nn. 173/2022 R.G. e 456/2024 R.G.,

**Dato atto**, ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., che questo Capo Settore non si trova con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

**Che** nella formazione della presente proposta sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l’adozione del provvedimento finale ed è stata verificata la rispondenza alle norme di legge e regolamento sancite dalla legislazione vigente, ai sensi e dagli effetti dell’art. 7 c.1 lett. a della L.R. n.7 del 21/05/2019;

## PROPONE

- di approvare l’allegata proposta di accordo transattivo funzionale alla risoluzione dei due giudizi riuniti distinti coi nn. 456/24 R.G. e 173/2022 R.G. alle condizioni di cui allo schema di transazione che viene approvato ed allegato alla presente deliberazione;

- di dare atto che dopo la firma dell'atto transattivo, si procederà agli adempimenti consequenziali;
- di imputare l'onere relativo nel bilancio in gestione provvisoria per l'esercizio 2026 al cap. 37/11 cod. 01.11-1.03.02.11.006.;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Data sottoscrizione Proposta  
Siracusa li, 12/02/2026

**IL CAPO SETTORE**  
**SARCIA' CATERINA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## **Il Presidente**

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

**VISTO** il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Settore;

## **Delibera**

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 12 comma 2 della L. R. n 44/91 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giovanni Spinella  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**IL PRESIDENTE**  
Michelangelo Giansiracusa  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)